

Comune di Macerata

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MUNICIPALE**

*Deliberato con atto del commissario prefettizio in data 1 febbraio 1926 n. 51
Approvato dalla G.P.A. con decisione 22 marzo 1926 n. 3008*

TITOLO 1

OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREA PUBBLICA

ART. 1

E' proibita qualunque occupazione del suolo pubblico e dell'area pubblica, ancorché momentanea e fatta con oggetti facilmente amovibili, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, come pure è vietato occupare o manomettere il suolo pubblico per restauri case, edifici e fogne o per altro lavoro di qualunque specie, senza il permesso del Sindaco o chi per esso, e ciò in conformità di quanto è disposto nell'apposito regolamento edilizio.

ART. 2

Non cadono sotto il divieto dell'art. 1 le occupazioni momentanee del suolo pubblico:

- a) delle vetture di piazza fuori delle loro stazioni, quando siano a disposizione di un avventore;
- b) delle vetture private in servizio;
- c) dei veicoli, carretti, ceste e simili nell'atto di caricare o scaricare, salvo le disposizioni contenute in altri regolamenti.

Per gli sgomberi, in occasione di cambiamenti di abitazione, devesi richiedere il preventivo permesso all'Autorità Comunale.

Le occupazioni di cui sopra dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario, lasciare liberi i marciapiedi e non impedire in nessun modo il transito ai passeggeri ed ai veicoli.

Salvo le disposizioni stabilite dall'art. 75 della legge sui Lavori Pubblici, non cadono sotto il divieto dell'art. 1 le occupazioni di area pubblica derivanti dalle piantagioni che sporgono sulle vie e piazze pubbliche dal recinto di giardini ed orti privati, sempreché dette piantagioni non rechino a giudizio dell'Autorità Comunale, ostacolo o molestia al libero passaggio delle persone e dei veicoli.

ART. 3

E' in facoltà dell'Autorità Comunale di permettere le occupazioni del suolo e dell'area pubblica sotto l'osservanza delle norme e delle tariffe allegate al presente regolamento, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente o in altri regolamenti Comunali, e di quelle altre particolari che fossero prescritte all'atto di ogni singola concessione.

Tali permessi sono meramente precari e potranno perciò essere sospesi e revocati anche oltre i casi tassativamente contemplati, ogni qualvolta l'Autorità Comunale lo ravvisi opportuno, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Sia in caso di revoca della concessione, sia in caso di occupazione abusiva, qualora l'interessato non ottemperi dentro il termine fissato, all'ordine di rimozione, il Sindaco provvederà all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

ART. 4

E' vietato senza speciale permesso del Sindaco, esporre merce o qualsiasi oggetto sui muriccioli, davanzali, gradinate di monumenti e di edifici pubblici e privati.

ART. 5

I concessionari di permessi per la occupazione continuativa del suolo pubblico all'esterno delle birrerie, caffè, trattorie, ecc., con panche, sgabelli e tavolini, sono tenuti alla pulizia dello spazio occupato, previo inaffiamento.

Lo spazio occupato in virtù di queste concessioni sarà determinato con segni tracciati sul suolo pubblico a spese del concessionario.

ART. 6

Le tende che si pongono lungo le vie e piazze non dovranno avere alcuna parte ad un'altezza minore di m. 2,20 dal livello del marciapiede. Occorrerà uno speciale permesso del Sindaco per aggiungere tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili. E' vietato l'uso delle tende sporgenti nelle strade, che, non avendo marciapiedi, abbiano una larghezza inferiore ai sette metri. Nelle strade invece senza marciapiedi che abbiano una larghezza superiore ai sette metri, la Giunta Comunale potrà permettere caso per caso l'uso delle tende sporgenti prescrivendo le condizioni e le modalità.

Per le tende dei piani terreni la sporgenza non potrà superare la larghezza dei marciapiedi e non mai i m. 2,50.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere oggetti d'arte, nè i fanali della illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche etc.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e simili, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli ottanta centimetri.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, di arcate, di intercolonni, di portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso.

In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende a braccio di qualsiasi specie.

I fanali, le insegne sporgenti, le lampade ecc. dovranno essere collocate in modo che il loro punto più basso si trovi ad un'altezza di almeno m. 2,50 del piano stradale, e non abbiano una sporgenza superiore ad 1/5 della larghezza della strada.

ART. 7

La lavatura delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati, non potrà essere eseguita oltre le ore 9 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e non oltre le ore 10 negli altri mesi.

Il Sindaco potrà concedere speciale autorizzazione in deroga alla presente disposizione.

ART. 8

Coloro i quali abbiano ottenuto il permesso di occupare il suolo pubblico con baracche per pubblici spettacoli, hanno l'obbligo di mantenere costantemente pulite e in perfette condizioni igieniche le baracche stesse e i loro annessi, secondo le prescrizioni che saranno volta per volta stabilite dal Sindaco.

Dovranno altresì tener pulito e sgombero il suolo pubblico per un raggio di metri 3 intorno allo spazio occupato previ accordi con l'Ufficio Comunale della nettezza pubblica, per il trasporto dei rifiuti.

Ai detti concessionari è vietato:

- a) di tenere aperte le baracche oltre le ore 22 dal 1° ottobre al 31 marzo e oltre le ore 23 negli altri mesi. Però il Sindaco, per speciali motivi, potrà ordinare la chiusura anche prima delle ore indicate;
- b) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- c) di offrire spettacoli, o esporre oggetti che offendono il buon costume o siano altrimenti ripugnanti.

ART. 9

Nelle località ove ragioni di transito non si oppongono, potrà il Sindaco permettere l'occupazione del suolo pubblico ai lati delle botteghe con sgabelli o panchetti che non oltrepassino cm. 80 x 35.

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e lo sgabello.

I permessi per i venditori di semelli verranno soltanto per le ore pomeridiane.

I lustrascarpe ed i venditori suddetti, non potranno vendere giornali, fiammiferi ed altri oggetti.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere oltre m. 2 x 2 la esposizione dei giornali e sommari.

ART. 10

Il Sindaco potrà permettere che, per riguardo a persone ammalate, sia sparsa sabbia sul pubblico suolo allo scopo di attenuare il rumore dei veicoli.

Tale permesso sarà rilasciato nei modi indicati dal regolamento per il servizio della pubblica nettezza, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico stabilita dal relativo Regolamento. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere, a sua cura e spese, la sabbia sparsa, appena ne sia cessato il bisogno.

TITOLO II

CIRCOLAZIONE SUL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA

ART. 11

In tutto il territorio Comunale compreso entro l'abitato, deve essere esclusivamente usata, come mezzo di segnalazione acustica, la tromba a forte suono, eccezione per i carri dei pompieri e le ambulanze ospedaliere di cui all'art. 34.

ART. 12

Nelle vie e piazze della Città e suburbio i veicoli a trazione meccanica procederanno, sia di giorno che di notte, con una velocità non superiore a 15 km. all'ora, e dovranno maggiormente moderare l'andatura, non solo negli svolti e negli incroci delle vie, ma anche in tutti i luoghi ove ciò sia richiesto dalla struttura della strada o dalla difficoltà della circolazione.

Tutti gli autoveicoli che non sono muniti di pneumatici dovranno procedere a passo d'uomo nelle vie e piazze.

L'eccezione ai limiti di velocità contemplata nell'articolo 36 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3043, si applica agli autoveicoli che trasportano effettivamente malati o feriti bisognosi di cure immediate, o si recano di urgenza a soccorrerli, ma non si applica per le corse di ritorno a vuoto.

ART. 13

Quando, in occasione della passeggiata, i veicoli procedano in colonna, le automobili e i motocicli che vogliono percorrere il viale ove ha luogo la passeggiata, dovranno seguire l'andatura degli altri veicoli, restando proibito di sorpassarli; e dovranno fare uso moderato delle segnalazioni, in modo da non spaventare i cavalli.

Il Sindaco potrà con apposita ordinanza, in casi speciali, ed in determinate stagioni dell'anno vietare la circolazione di tutti i veicoli su parte di detti viali o ridurre la velocità su decisione della Giunta ai sensi dell'art. 1 del R.D. 31 dicembre 1923 n. 3043.

ART. 14

Per le speciali condizioni topografiche delle vie, è vietato ai veicoli sia a trazione meccanica che animale, di percorrere in salita le Vie T. Lauri e Gioberti, imboccando i veicoli stessi per la prima via Crescimbeni, e per la seconda la Via S.M. della Porta. E' vietato il transito degli autocarri carichi in Via Berardi, Gioberti e Via degli Orti nonchè l'ingresso in Città per Porta Duomo. Infine resta vietato il transito dei veicoli e degli autocarri con peso superiore ai 40 Q.li per quelli a quattro ruote, e con peso superiore ai 20 Q.li per quelli a due ruote, in tutte le strade interne della Città comprese nella cinta delle mura. Tutti i veicoli ed autoveicoli nell'interno della Città dovranno procedere a passo d'uomo.

E' vietato poi il transito per le vie e piazze interne della Città degli automobilini, tricicli ecc. condotti da bambini.

CAPO II

VEICOLI A TRAZIONE NON MECCANICA

ART. 15

Non possono condursi a mano i veicoli che, per la loro forma o mole, sono destinati ad essere tirati dalle bestie.

E' permesso condurre a mano le carrozze vuote, purchè vi siano addetti due uomini almeno.

I veicoli, detti carri matti, a due o quattro ruote, ai quali non possono attaccarsi bestie da tiro e che servono al trasporto di travi o di materiali di gran peso, dovranno essere condotti da un numero di uomini sufficiente a vincere in qualunque circostanza la forza di impulsione del peso trasportato.

I veicoli che possono essere tratti a forza di uomo dovranno sempre essere condotti a passo moderato; e nei luoghi abitati non potranno essere spinti con le stanghe in avanti, ad eccezione delle carrozzelle che servono al trasporto di bambini ammalati.

I veicoli a mano destinati a trasportare le merci, non potranno servire per il trasporto delle persone.

ART. 16

Entro il territorio comunale è vietato il transito:

- a) di veicoli di qualsiasi specie trainati da bestie che non siano adatte a detti veicoli, salvo sempre la facoltà del Sindaco di rilasciare speciali permessi;
- b) dei cavalli od altri animali attaccati alla parte posteriore dei veicoli nelle vie interne della Città;
- c) delle vetture alle quali siano attaccati più di sei cavalli, salvo speciale permesso del Sindaco, che indicherà in tal caso le strade per le quali il transito sarà consentito.

E' inoltre vietato in tutti i veicoli o vie anguste della Città, la fermata dei veicoli oltre il tempo necessario per salire e scendere, come pure nelle dette vie l'ingresso e la fermata dei grossi carri.

ART. 17

I veicoli di qualunque specie non potranno essere tirati da più di tre bestie disposte di fronte, ed in ogni caso, l'intero attacco non dovrà occupare uno spazio eccedente metri 2 di larghezza.

ART. 18

Tutti i veicoli tirati da bestie nel perimetro della Città e nei pubblici passeggi, non potranno tenere una velocità superiore al trotto moderato.

Nelle località ove siano collocati speciali cartelli, i veicoli di qualunque genere dovranno essere condotti a passo d'uomo.

ART. 19

Tutti i veicoli a trazione animale, escluse le vetture di piazza, dovranno essere muniti di una targa metallica, portante a caratteri chiaramente visibili, il nome e cognome del proprietario o la denominazione della Ditta e il Comune di residenza.

Sulla targa stessa i veicoli destinati al trasporto di merci debbono recare anche la indicazione del peso a vuoto della portata.

ART. 20

I velocipedi di qualunque forma dovranno procedere a velocità moderata; e la loro direzione dovrà essere costantemente regolata dal conducente per mezzo dei manubri.

E' vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre il conducente, od oggetti che possono recare ingombro o disturbo alla circolazione stradale. E' vietato inoltre ai velocipedi di transitare sui marciapiedi; come resta altresì vietato a questi di percorrere le vie e piazze della città con andatura superiore agli otto chilometri, od eseguirvi evoluzioni od esercitazioni.

ART. 21

I velocipedisti dovranno sempre servirsi di un campanello a molla, a suono chiaro e distinto, per avvertire del loro passaggio esclusa qualsiasi altra specie di segnale. In mancanza del campanello i velocipedi dovranno essere condotti a mano.

ART. 22

Nel caso di cui al capoverso dell'art. 13, i velocipedi non potranno percorrere i viali di circonvallazione durante la passeggiata.

CAPO III**DISPOSIZIONI GENERALI E DIVERSE****ART. 23**

E' vietato porre ostacolo in qualsiasi modo, ed anche momentaneamente, al libero transito dei passeggeri e dei veicoli sul suolo pubblico.

Quando non concorrano speciali contingenze in contrario, i vigili urbani dovranno invitare le persone a rendere libero il transito, ed incorreranno in contravvenzione tutti coloro che non ottempereranno all'invito stesso.

Per facilitare il transito, anche i pedoni, nel percorrere le vie, sono invitati a tenere la mano destra ed a non soffermarsi nella parte carreggiabile della strada, se non per necessità.

Sono pure vietate le vendite all'asta fatte in luogo e modo da impedire il libero transito.

ART. 24

Per l'applicazione delle norme relative alla illuminazione dei veicoli contenute nel R.D. 31 dicembre 1923 n. 3043, rimane stabilito che essi debbono recare i fanali accesi per tutta la durata della pubblica illuminazione.

ART. 25

Salvo le disposizioni di carattere generale per gli autoveicoli, è vietato il transito dei veicoli di qualsiasi specie, attaccati l'uno dietro l'altro, nelle vie interne della Città.

ART. 26

E' vietato il transito dei veicoli di qualsiasi specie sui marciapiedi delle vie e piazze pubbliche, sotto i portici e loggiati aperti al pubblico, e per le vie, piazze, viali e passeggi, chiusi al transito con appositi segnali, sia temporaneamente che stabilmente.

ART. 27

In qualsiasi parte del territorio comunale è vietato far gare di velocità con cavalli e veicoli ad eccezione dei luoghi a ciò destinati.

I carri ed i cortei funebri dovranno sempre evitare nel loro itinerario le località, ove si tengono concerti musicali o spettacoli pubblici, transitando all'uopo per le strade adiacenti; e percorrere le vie più brevi e meno frequentate per recarsi alle chiese ed ai cimiteri, salvo quelle diverse disposizioni che siano date caso per caso dall'Autorità Comunale.

ART. 28

I veicoli circolanti nelle pubbliche vie debbono essere conformi a quanto dispone il R.D. 31 dicembre 1923 n. 3043, circa la sagoma limite e la larghezza dei cerchi delle ruote.

Per eccedere le dimensioni stabilite per la sagoma limite, è necessaria caso per caso, una autorizzazione del Sindaco.

ART. 29

Per il trasporto dei grandi massi di pietra o di marmo, o di qualsiasi altro oggetto che oltrepassi il peso, fra il veicolo e il carico, di tonnellate 5 se trasportato con veicolo a due ruote, e di tonnellate 8 se trasportato con veicolo a quattro ruote, si dovrà ottenere uno speciale permesso del Sindaco, che stabilirà le condizioni da osservare, sia per le modalità del transito che per la sicurezza del pubblico, come pure per la conservazione delle strade e delle opere d'arte che si trovano nelle medesime.

Sarà sempre fatto obbligo del risarcimento dei danni, anche se siano state osservate tutte le condizioni e cautele prescritte nel permesso.

ART. 30

I conduttori dei veicoli a trazione animale dovranno essere idonei a guidarli ed avere compiuta l'età di 16 anni. E' vietato affidare anche per semplice custodia, veicoli di qualunque genere, tirati a mano o da bestie, ad altre persone che non siano, per qualsiasi ragione, capaci a condurli. Entro la Città i conduttori di barrocci dovranno guidare stando a terra alla testa o al fianco delle bestie, salvo il caso in cui i veicoli, tratti da non più di due bestie, siano muniti di sedile e di freno maneggiabile dal sedile stesso.

ART. 31

Qualsiasi conduttore di veicoli deve costantemente tenere la propria destra, tanto in Città, quanto in campagna, e solo per oltrepassare altri veicoli deve portarsi a sinistra.

Agli incroci delle vie ove il movimento sia intenso, ciascun conduttore di veicoli dovrà preventivamente fare il cenno se il veicolo debba voltare verso destra o sinistra.

Il conduttore nello svoltare in una via laterale a destra, dovrà far fare al veicolo la curva più stretta possibile, mentre svoltando a sinistra, la curva dovrà essere della maggiore ampiezza possibile. Nell'uno e nell'altro caso, il centro del crocevia dovrà essere lasciato a sinistra del conduttore.

Tutti i veicoli dovranno sempre rallentare la loro andatura negli incroci delle vie e specialmente quando debbano attraversare quelle di maggior importanza.

ART. 32

Quando un veicolo sia seguito da altri, il conduttore non potrà fermarlo improvvisamente, ma dovrà avvisare con un cenno i conduttori dei veicoli che lo seguono. I veicoli che debbono arrestarsi saranno portati sempre verso destra rasente il marciapiede; e dove questo non esista, lungo il muro, in modo però da lasciare libero il transito ai pedoni. Non potranno però fermarsi ove non resti libera almeno una metà della strada, tranne in caso di necessità per la riparazione immediata di qualche guasto.

In caso di arresto di più veicoli per accidentale ingombro stradale, o per altra causa, i veicoli dovranno stare ordinatamente uno dietro l'altro, ed in modo da lasciare del tutto liberi gli sbocchi delle strade laterali.

ART. 33

I cavalli che sono attaccati alle carrozze munite di gomma ai cerchioni delle ruote, e quelli che portano cuscinetti di gomma agli zoccoli, dovranno costantemente avere

appeso ai finimenti un bubbolo metallico, per avvertire i pedoni del passaggio delle vetture.

ART. 34

Quando transitano per le vie della città i carri dei pompieri e le ambulanze ospedaliere delle società di soccorso che si annunciano con speciali segnalazioni, tutti gli altri veicoli si fermeranno presso il marciapiede, in modo da lasciare libero il passo ai carri medesimi.

Il Sindaco stabilirà il tipo speciale di segnalazione per i carri dei pompieri e le ambulanze suddette.

ART. 35

E' vietato far pascolare il bestiame sul suolo pubblico nonchè sulle vie ed argini dei fiumi o torrenti, senza speciale licenza del Sindaco.

ART. 36

E' vietato introdurre nel territorio comunale, salvo speciale permesso del Sindaco, animali feroci o pericolosi quando non siano racchiusi in solide gabbie.

Gli animali suini, i vitelli da latte, e gli agnelli, non possono essere trasportati con le zampe legate, ma dovranno essere collocati sui veicoli da trasporto adatti all'uopo.

Entro la città è vietato:

- a) lasciare vagare anatre, oche, polli tacchini ecc.;
- b) domare cavalli o condurli non domati;
- c) introdurre, salvo speciale permesso del Sindaco, animali domestici per quanto ammaestrati.

E' fatta eccezione per quelle località che, pur essendo incluse entro la Città non comprendono agglomeramento di abitazioni.

Gli animali di cui alla lettera c), non potranno transitare nel territorio Comunale, se non isolatamente ed a condizioni che siano bene assicurati. Detti animali dovranno percorrere l'itinerario indicato dall'Ufficio di Polizia Urbana, e a ciascuno di essi dovrà essere addetto uno o più conduttori a seconda del bisogno.

ART. 37

Chiunque debba transitare dentro la città con capre, pecore, mucche, o altro bestiame, dovrà seguire l'itinerario che gli verrà prescritto dall'Ufficio II. CC.

E' vietato il transito delle mandrie di animali di qualunque specie attraverso la Città dopo le ore 8,00 ant. dal 1° aprile al 30 settembre e dopo le ore 9,00 ant. dal 1° ottobre al 31 marzo. Esse dovranno in ogni caso, transitare le vie più remote, possibilmente per quelle di circonvallazione e non occupare più di metà della strada.

Saranno condotte da persone adulte ed in numero sufficiente da impedire lo sbandarsi degli animali e nelle ore della pubblica illuminazione dovranno essere precedute da un conduttore munito di fanale.

E' vietato fermare anche momentaneamente le mandrie di animali nelle aree pubbliche nell'interno della città.

ART. 38

Gli animali da tiro non attaccati a veicoli, che transitano per le vie o piazze pubbliche, saranno tenuti per la briglia o per la cavezza; quelli vaccini debbono essere condotti a mano e solidamente legati, con una morsa alle narici. I vitelli da latte potranno essere condotti con una fune legata al collo.

Il conduttore dovrà sempre tenersi alla testa degli animali.

E' inoltre vietato abbandonare nei luoghi pubblici, senza custodia, bestie da tiro e da soma, ancorchè raccomandate a qualche fermaglio.

ART. 39

E' vietato valersi in luogo pubblico di animali che abbiano vizi, od infermità tali da costituire danno e pericolo, o che siano affetti da deformità ripugnanti.

ART. 40

I veicoli che occupano momentaneamente il suolo pubblico per caricare o scaricare, non potranno essere collocati in senso perpendicolare all'asse stradale; e se a trazione animale, dovranno tenere attaccate le bestie destinati a tirarli.

Queste potranno essere staccate soltanto dai barrocci o ceste dai quali si caricano o scaricano fiaschi di vino.

Qualora le momentanee occupazioni con veicoli, di che nel presente articolo, rechino per qualsiasi motivo impedimento alla libera circolazione, i veicoli stessi dovranno restare nella piazza o nel luogo più vicino.

ART. 41

E' vietato dopo le ore 10 del mattino, caricare o scaricare nel perimetro della città compreso entro le mura ed i viali di circonvallazione, combustibili, fiaschi di vino ed altre mercanzie, in modo da sollevare polvere, sporcare il suolo pubblico od ostacolare anche momentaneamente il transito.

Il carico e scarico nelle vie e piazze dall'allegato A) di longarine, aste e verche di ferro di ogni dimensione, come pure di travi, abetelle o legnami che oltrepassino in lunghezza i 4 metri, potrà farsi soltanto dalle ore 4 alle 10 nei mesi dal 1° aprile a tutto ottobre e dalle 6 alle 10 negli altri mesi dell'anno.

TITOLO III**USO E CONSERVAZIONE DI COSE PUBBLICHE E PRIVATE****ART. 43**

E' vietato:

- a) otturare le bocchette di pubblici orinatoi e di introdurre materie solide o semisolide nelle fogne,
- b) recare in qualunque modo, danni e guasti ai fanali, alle condutture elettriche e a qualsiasi oggetto adibito alla pubblica illuminazione nonchè alle linee aeree.

ART. 44

E' vietato in ogni tempo danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, figure, segni, macchie e simili, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri degli orti e dei giardini, i marciapiedi ed i lastricati delle vie e delle piazze, i sedili, le colonne, le placche della nomenclatura delle vie e piazze, della numerazione delle case, ecc.

ART. 45

E' vietato alterare in qualsiasi tempo, come pure coprire, lacerare ed in qualsivoglia modo distruggere gli scritti e gli stampati affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

ART. 46

- a) prendere acqua dalle cassette stradali, aprirle ed in qualunque modo manometterle;

- b) gettare e lasciare cadere qualsiasi oggetto nelle fontane, vasche e pozzi pubblici;
- c) arrecare danno alle fontane ed in generale alle costruzioni destinate a contenere acque di uso pubblico, come pure immergervi qualsiasi oggetto;
- d) danneggiare fontanelle pubbliche ed impedire il regolare funzionamento dei loro congegni;
- e) attingere acqua alle pubbliche fontanelle con recipienti di capacità superiore a quelli di comune uso domestico.

TITOLO IV

DECORO PUBBLICO, QUIETE, SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA

ART. 47

Sul suolo pubblico è proibito:

- a) lavare, strigliare, tosare, ferrare gli animali;
- b) lavare i veicoli, pulire i finimenti e gli utensili che si usano nelle stalle e rimesse;
- c) spaccare legna, vagliare e trebbiare granaglie;
- d) compiere atti di pulizia personale od altri che possono offendere la decenza pubblica;
- e) scriccare la frusta in modo pericoloso e molesto;
- f) lanciare sassi ed altri oggetti;
- g) maltrattare gli animali percuotendoli, od in qualunque altro modo;
- h) fare esplosioni e rumori pericolosi ed incomodi;
- i) esercitare la caccia.

Sono pure proibiti il turpiloquio e la bestemmia.

ART. 48

Chiunque eseguisce lungo le vie e piazze pubbliche riverniciature di sporti, mostre, vetrine ecc., deve opporvi segnali atti ad avvertire il pubblico.

ART. 49

I suonatori di organetto od altri strumenti, i saltimbanchi, i cantastorie, i giocolieri, coloro che presentano animali ammaestrati ecc., non potranno senza speciale permesso del Sindaco, esercitare il loro mestiere dentro l'abitato.

ART. 50

Fatta eccezione per la pubblicità dei prodotti esteri, tutti i cartelli e le scritte di qualsiasi genere che si affiggono in pubblico, per indicare la vendita di oggetti o generi, ovvero l'esercizio di professioni, arti o mestieri, dovranno essere scritti in italiano. Vi potrà essere unita la traduzione in lingua straniera, purchè la dizione italiana sia in caratteri di dimensioni superiori a quelli usati per le altre lingue.

I cartelli e le scritte sopraindicate, nonchè le mostre, vetrine, tende, lampade ecc., prima di essere collocate a posto, dovranno ottenere la approvazione dell'Autorità comunale. A tale effetto i richiedenti dovranno presentare gli opportuni disegni. Così dicasi per ogni modificazione o restauro anche alle facciate dei fabbricati.

ART. 51

Non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a cassetta luminosa, sporgenti dal muro, nè di cartelli a forma di scudo agli angoli dei fabbricati.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale ancorchè di semplice interesse locale, non sarà consentita l'apposizione di insegne, mostre, lampade e iscrizioni. Potrà tuttavia concedersi, in determinati casi, che le insegne, mostre, lampade o iscrizioni vengono collocate entro il limite dello sporto dell'esercizio, purchè siano tali da armonizzare col carattere artistico del fabbricato.

E' pure vietato il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualunque specie nei luoghi di particolare interesse per il carattere della città e per la bellezza del paesaggio, o della visuale.

Nei luoghi e negli edifici ricordati in questo articolo, è vietata altresì, anche nei periodi elettorali, l'affissione dei manifesti, degli affissi ed in genere, di qualunque stampato di pubblicità.

ART. 52

Per il collocamento dei monumenti, targhe, lapidi, o ricordi lungo le vie e sulle piazze pubbliche, si richiede l'approvazione della Giunta.

Dovranno sempre venire presentati in tempo utile per l'esame preventivo, i disegni, i modelli, fotografie e testi delle epigrafi.

La Giunta, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere dopo il loro compimento, al collaudo della Commissione consultiva edilizia.

ART. 53

La rena, la calcina, il carbone, e le altre materie che cadendo a terra, possono lordare o ingombrare la strada, quando non siano raccolte in sacchi, balle o altri recipienti, dovranno essere trasportati sopra carri con fondo a tenuta, chiusi da spallette a ciascuno dei lati, per modo che niuna parte possa cadere sul suolo.

La materia caricata entro detti carri dovrà rimanere al disotto della estremità superiore delle spallette, per almeno due centimetri, se si tratti di materia arida, per dieci centimetri se si tratti di materia liquida o semiliquida.

Se nel caricare o scaricare i veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto vengono a cadere sul suolo pubblico materie ed oggetti, si dovrà provvedere alla loro immediata rimozione a cura di chi li ha trasportati o ricevuti.

ART. 54

E' vietato a chi trasporta o vende commestibili o qualunque altra mercanzia, ai raccoglitori di cenere, stracci, spazzature o immondizie, di gettare o lasciar cadere sul suolo pubblico alcuna parte, anche residua, di quanto forma oggetto della loro industria. Così pure è vietato lasciare sulle pubbliche vie i carrettini delle lavandaie, carichi di panni sudici; in ogni modo i medesimi dovranno essere chiusi o coperti con tela impermeabile, in conformità alle prescrizioni del Regolamento d'Igiene.

ART. 55

Cadendo la neve, i tetti, le sommità di qualsiasi edificio, i terrazzini in aggetto sulle facciate delle case, e i davanzali delle finestre, dovranno essere spazzati prima o durante il pubblico servizio di spazzamento della strada o piazza sulla quale prospettano, adottando tutte le cautele possibili per non recare danno o molestia ai viandanti.

I proprietari o gli affittuari delle case, esercizi, officine ecc., che volessero sgomberare dalla neve i cortili, piazzali o giardini interni, dovranno a loro spese, trasportare e caricare la neve nelle località che saranno anno per anno indicate dall'Autorità comunale.

ART. 56

E' vietato depositare o gettare materie nelle fossette che servono di scolo alle vie ed alle proprietà private.

ART. 57

E' vietato di usare lo stemma del Comune o la denominazione di uffici o servizi propri del Comune, per contraddistinguere esercizi, industrie, aziende ecc., in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa attinente al Comune.

ART. 58

I proprietari di terreni confinanti col pubblico suolo nella parte abitata della Città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, secondo le modalità che saranno prescritte di volta in volta, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre od uscirne.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche in qualunque altra zona del territorio Comunale, quando sia necessario per ragioni di moralità o di igiene.

ART. 59

E' vietato il trasporto delle casse mortuarie dai negozi e dai laboratori, se non sono convenientemente coperte in modo da essere sottratte alla vista del pubblico.

ART. 60

E' vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati.

E' vietato imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatoi, i locali adibiti ad uso di pubbliche latrine e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi.

ART. 61

L'Autorità comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, fanali, orinatoi, quadri per la pubblicità, cartelli per la denominazione delle strade vie, od altre indicazioni al pubblico, nei luoghi giudicati più convenienti od adatti.

ART. 62

Salvo il disposto dell'art. 164 è vietato ai facchini, sensali, trafficanti di qualsiasi genere, venditori ambulanti, di trattenerli in prossimità degli Uffici pubblici, musei, biblioteche, loggiati, cimiteri, ed edifizii monumentali, per offrire servizi in modo da recare molestia.

E' vietato pure sdraiarsi sulle panche dei pubblici giardini, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie delle abitazioni e dei negozi, collocare involti od oggetti di qualunque genere sulle soglie stesse o sui gradini dei monumenti.

E' vietato altresì introdursi e fermarsi sotto androni, i vestiboli, i portici per ivi mangiare, bere, giocare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza od al pubblico decoro e disturbare la quiete pubblica.

ART. 64

Gli ingressi delle case che si tengono aperti di notte, dovranno essere costantemente illuminati per tutta la durata della illuminazione pubblica.

ART. 65

E' vietato nelle strade e piazze pubbliche e dai locali aperte su di esse, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recare pregiudizio alla nettezza del suolo e disturbo alla circolazione.

ART. 65

E' vietato in qualunque ora sollevare polvere, come pure scuotere, spolverare o battere sul suolo pubblico, o dalle finestre e terrazze delle case che vi prospettano, tappeti, panni e materassi ed in genere qualsiasi oggetto.

Tale divieto si estende altresì agli ingressi, anditi a scale delle abitazioni, quando siano aperti sulla pubblica via.

ART. 66

Fuori delle finestre e sui terrazzi visibili dalle piazze e vie pubbliche, è vietato tener distesi od appesi panni, biancherie e simili; sono pure vietate le mostre di qualunque genere.

ART. 67

Salvo sempre il disposto dell'art. 44 del Codice Penale, ai rivenditori di giornali, libri opuscoli e stampe di qualsiasi specie nelle piazze e strade del territorio Comunale, è proibito annunciare le notizie, i fatti ed anche il semplice titolo del giornale o della pubblicazione, in modo che possa recare disturbo alla quiete pubblica.

Ai suddetti venditori è altresì vietato di sostare nei punti centrali della Città, e di collocare i giornali e sommari sul suolo pubblico.

ART. 68

E' proibito ai rivenditori, anche nell'interno dei locali aperti al pubblico, di annunciare o invitare alla compera delle loro merci con grida smodate.

ART. 69

I commessi, i fattorini di alberghi, i facchini delle stazioni ferroviarie non dovranno oltrepassare i limiti prestabiliti dei luoghi che saranno loro designati dagli agenti di P.S., Municipali o Ferroviari, nè recare molestia con grida o con offerte insistenti, nè fermarsi nel luogo destinato al passaggio dei viaggiatori.

ART. 70

E' proibito tenere animali, anche domestici, che rechino disturbo o danno al vicinato.

E' parimenti proibito di tenere a custodia dei fabbricati o giardini prossimi all'abitato, cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

ART. 71

Nei locali per cinematografi od altri pubblici trattenimenti, e negli esercizi pubblici in genere, è vietato fare uso di campanelli, di grammofoni e di qualunque altro mezzo di richiamo che rechi disturbo alla quiete pubblica.

ART. 72

L'esercizio delle professioni, delle arti e dei mestieri rumorosi o incomodi è limitato alle ore appresso indicate:

Dalle ore 6,00 alle 21,00 dal 1° aprile a tutto il 30 settembre.

Dalle ore 7,00 alle 21,00 dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

L'uso di segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è permesso solo nei limiti dell'orario sopra indicato, per regolare l'uscita e l'entrata degli operai al lavoro.

Il suono delle campane è vietato dalle ore 21,00 fino al levare del sole, salvo qualche speciale consuetudine; ne è pure vietato l'abuso in qualunque ora del giorno.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano pura agli esercizi o trattenimenti pubblici o privati che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Nonostante l'orario come sopra stabilito, sarà sempre in facoltà del Sindaco di variare o subordinare a speciali cautele l'esercizio delle professioni, delle arti, e dei mestieri suddetti.

ART. 73

Chiunque voglia impiantare macchine, mosse da energia meccanica o che siano tali da produrre notevoli rumori o scosse ai fabbricati, anche in laboratori già esistenti, dovrà ottenere la preventiva licenza del Sindaco. Questo potrà negare il permesso, o subordinarlo a speciali norme o cautele, per evitare che l'esercizio dell'industria rechi danno o molestia ai vicini, con speciale riguardo a ospedali, scuole, biblioteche ed uffici pubblici.

ART. 74

La Giunta comunale potrà proibire l'impianto di quegli esercizi che ritenga non rispondenti al decoro ed alle condizioni del luogo nelle vie e piazze seguenti: Piazza Libertà, Corso della Repubblica Italiana, Corso Matteotti.

ART. 75

Il trasporto in città di lastre, verghe e spranghe di ferro o di altro metallo, dovrà farsi in modo da attutire il frastuono e di evitare danni e pericoli, fermo peraltro il disposto dell'art. 42.

ART. 76

Tutti i giuochi sul suolo pubblico compresi quello della palla, delle carte, della ruzzola e delle piastrelle, sono in ogni tempo vietati.

ART. 77

E' vietato sospingere con moto rotatorio sul suolo pubblico, ruote da veicoli o da macchine, cerchioni di ferro, botti, od altri oggetti di simile specie, qualunque ne sia la dimensione.

ART. 78

E' vietato anche in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie, pompe funebri ed altre simili riunioni e funzioni, arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui candelabri della illuminazione, sulle cancellate, colonne, fontane, ecc.

E' parimenti vietato in dette occasioni accedere sui tetti delle case.

ART. 79

Sulle porte delle stalle, botteghe e rimesse di maniscalco e lungo i muri di edifici fronteggianti il pubblico suolo, non possono essere tenuti a mano o legati animali da tiro o da soma, salvo nei giorni di mercato o di fiera.

Anche nell'interno delle stalle, rimesse e botteghe, devono essere collocati in modo da non poter recare danno ai passanti.

ART. 80

In qualsiasi località che non sia lo speciale pubblico mercato, è proibito sostare con animali equini, bovini, ecc. per trattare la compra e la vendita e per farne in qualsiasi modo commercio.

ART. 81

Gli scalpellini, quando lavorano in luoghi aperti al pubblico, debbono munirsi di grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le scheggie possano offendere i passanti.

ART. 82

Sul suolo pubblico è proibito abbandonare residui di torce od altri oggetti infiammabili.

Non è permesso di fare uso di torce a vento nelle vie e piazze fornite di illuminazione pubblica, salvo i casi in cui sia necessario per la esecuzione di lavori urgenti o riguardanti servizi pubblici.

ART. 83

E' proibito caricare oggetti di qualsiasi specie sul cielo delle vetture pubbliche o private che non siano munite degli opportuni sostegni o ripari. In tal caso gli oggetti debbono essere convenientemente assicurati e non dovranno sporgere oltre venti centimetri dalle pareti esterne dei veicoli.

Nell'interno, sul davanti, o nella parte posteriore delle vetture stesse è permesso di collocare valigie, bauli, casse, colli o merci, purchè non ostacolino i movimenti del conduttore e non sporgano oltre la larghezza delle vetture.

ART. 84

Sui terrazzi, balconi, tetti e sulle finestre che prospettano il suolo pubblico, o aperte ad usi comuni, è permesso tenere cassette e vasi per fiori, purchè siano assicurati in modo da non poter cadere.

L'inaffiamento dei vasi e delle cassette deve essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo le facciate o sul suolo pubblico, o nelle corti sopraindicate.

ART. 85

Salvo le disposizioni che regolano le industrie insalubri e pericolose, è vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia. Agli esercenti che, per ragioni del proprio commercio o della propria industria, debbono produrre esalazioni, moleste, è proibito:

- a) di eseguire le operazioni medesime sul suolo pubblico;
- b) di eseguirle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere fuori dell'esercizio.

ART. 86

Tutte le materie che possono facilmente lordare, come carbone, farina, carne, lardo e simili, e così pure quelle da cui esalano odori nauseanti o molesti debbono tenersi nell'interno della bottega, e dentro i limiti stabiliti se trovansi nei pubblici mercati.

Nessuna merce di qualsiasi specie, può essere esposta sul davanti delle botteghe, in modo da sporgere sul suolo pubblico oltrepassando il limitare della soglia dell'esercizio, salvo speciale permesso del Sindaco.

E' particolarmente vietato esporre fuori delle vetrine, o dei limiti assegnati nei pubblici mercati, falci, ferri taglienti ed in genere tutti quegli oggetti di qualsiasi forma o materia che possono recare danno o molestia ai passanti, ed offesa al pubblico decoro.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.

ART. 87

Nelle pubbliche vie e piazze, e nelle località destinate ai pubblici passaggi, i cani di qualsiasi razza dovranno essere condotti a guinzaglio, ovvero essere muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere, salvo il disposto dell'art. 53 del Regolamento di Polizia Veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

Nelle botteghe e in altri luoghi aperti al pubblico, i cani non muniti di museruola dovranno essere legati.

I cani che, sebbene muniti di museruola riuscissero a mordere, saranno considerati come se fossero privi.

I cani da guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o mordere i viandanti.

ART. 88

I cani per i quali non siano osservate le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno requisiti e condotti nello stabulario. Il proprietario del cane a titolo di penale dovrà pagare una somma equivalente a due volte la tassa oltre le spese di mantenimento per riavere il proprio cane, salvo contrarie disposizioni sanitarie che potrebbero ritardarne la consegna. Nel lasso di cinque giorni senza che nessuno si sia presentato a reclamare, il cane sarà senz'altro abbattuto, mentre il proprietario di esso sarà sempre tenuto al pagamento della penale e delle spese di mantenimento.

ART. 89

E' vietato intralciare in qualsiasi modo agli accalappiatori dei cani lo esercizio delle loro funzioni, e favorire la fuga degli animali.

TITOLO V**GIARDINI E PASSEGGI PUBBLICI****ART. 90**

Il parco delle rimembranze dovrà essere considerato sacro ed è affidato alla venerazione e al rispetto di tutti i cittadini.

ART. 91

Nei viali, giardini e passeggi pubblici è vietato:

- a) cogliere fiori, strappare fronde e virgulti, e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, agli steconati o altri ripari, ai sedili, ai candelabri, agli acquedotti, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico comodo ed ornamento;
- b) passeggiare sui margini erbosi dei viali, entrare nelle aiuole, nei recinti, nei boschetti, nelle praterie, e in qualunque altra parte non destinata a pubblico passeggio, ed introdurre quivi cani sciolti od altri animali;
- c) transitare con cavalli od altri animali, con velocipedi, motocicli, automobili e veicoli di qualsiasi genere per i viali interni dei pubblici giardini;
- d) esercitare la caccia e qualsiasi specie di giuoco pel quale non siasi ottenuto il permesso della Giunta;

- e) vendere qualsiasi oggetto con banchi, barrocchini, panieri ed altri recipienti, porre tavoli, banchi o panche per far refezioni e merende, salvo speciale permesso del Sindaco;
- f) salire sugli alberi, appendere od affligervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili.

ART. 92

Nelle ore in cui i giardini e passeggi non sono aperti al pubblico, nessun estraneo al servizio può introdursi senza speciale permesso del Sindaco.

ART. 93

E' proibito assolutamente di fare corse e gare di velocità nei viali e luoghi aperti.

TITOLO IV

TEATRI E SPETTACOLI PUBBLICI

ART. 94

I teatri ed i cinematografi oltre le speciali prescrizioni cui sono soggetti per le disposizioni della legge di Pubblica Sicurezza e per Decreti Prefettizi, devono essere provvisti di serbatoi sempre pieni di acqua.

ART. 95

Al Sindaco spetta di determinare per ciascun teatro il numero e le dimensioni dei serbatoi e la località ove questi debbono essere collocati, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 96

Prima di aprire qualunque teatro o luogo destinato a pubblici spettacoli, oltre ad ottenere l'autorizzazione della Pubblica Sicurezza, si dovrà anche farne dichiarazione all'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 97

Nei teatri e negli altri locali ove hanno luogo pubblici spettacoli a pubbliche feste, dovrà darsi libero accesso ad un Funzionamento di Polizia Urbana ed ai Vigili Urbani delegati a prestar servizio nei locali medesimi.

Al suddetto Funzionamento di servizio dovrà assegnarsi un posto riservato.

TITOLO VII

CAUTELE PREVENTIVE CONTRO GLI INCENDI

ART. 98

E' vietato accendere il fuoco, anche momentaneamente sul suolo pubblico. Le botteghe ed i locali aperti al pubblico nei quali si fa uso del fuoco, compresi quelli per la cottura delle sostanze alimentari, debbono avere un focolare costruito in modo stabile, provveduto di cappa che sovrasti a tutti i fornelli, e di regolare condotto per il fumo.

Nelle botteghe e nei locali non muniti di camino costruiti nel modo sopra indicato, è proibito esercitare quelle arti e quei mestieri che richiedono l'uso del fuoco, senza speciale permesso del Sindaco.

I fabbri, i maniscalchi, e gli operai, ai quali occorra valersi del fuoco o di materie incandescenti, debbono lavorare nell'interno delle loro officine, per modo che le faville non si spandano sulla pubblica via.

I condotti dei camini, delle stufe ecc., dovranno essere costruiti e collocati in modo che le loro esalazioni non rechino molestia ai vicini: dovranno essere inoltre mantenuti dai proprietari degli stabili, in modo da evitare che vi si agglomeri soverchiamente la fuliggine, salvo sempre in caso d'incendio, ogni ulteriore azione e ragione del Comune.

ART. 99

I pagliai in aperta campagna dovranno distare non meno di 60 metri dai vicini fabbricati e dalle pubbliche strade.

ART. 100

E' vietato, senza permesso del Sindaco, tenere provviste di fieno e paglia che non siano destinate alla vendita, in quantità superiore a Kg. 1000. In ogni caso però, il fieno e la paglia dovranno custodirsi o in locali perfettamente isolati dall'abitato, oppure in locali, coperti con volta reale o con struttura di laterizi su longarine. Le longarine non devono essere di lunghezza superiore a m. 4,50 e sopra di esse non potranno esservi quartieri di abitazione.

ART. 101

La legna, la brace, il carbone, e qualunque altra materia combustibile od infiammabile, all'infuori di quelle contemplate dal seguente titolo VIII, non possono essere tenute in deposito o per vendita, tanto all'ingrosso quanto al minuto, se non in bottega o magazzini costruiti con materiali incombustibili (esclusa in modo assoluto ogni struttura in cui entri il legname) e coperti con volta reale, in mattoni o cemento armato, la cui soletta non abbia spessore minore di cm. 6.

Per i piccoli depositi sono anche ammesse le coperture di laterizi su longarine. I detti locali dovranno inoltre essere muniti di serramenti in ferro oppure in legno con un rivestimento metallico sulle due faccie, ed avere almeno una apertura dalla quale entri la luce diretta. I locali medesimi dovranno essere distanti almeno 100 metri in linea retta dalla parte più vicina di edifici monumentali o di fabbricati adibiti ad uso di musei, biblioteche ed archivi pubblici e privati, quando in questi ultimi vi si conservino cimeli ed opere d'arte.

La Giunta Comunale potrà permettere in via eccezionale e caso per caso, lo impianto di tali magazzini o botteghe a distanza minore, previo accertamento che condizioni speciali escludano qualsiasi pericolo per i suddetti edifici e per le collezioni in essi contenute.

Tale permesso sarà sempre revocabile.

Sono vietati i depositi delle materie sopra indicate, e di qualsiasi altra materia combustibile od infiammabile, entro le corti delle abitazioni o a ridosso dei fabbricati, salvo quanto è disposto nel seguente titolo.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a quelle sale di spettacoli o trattenimenti pubblici che per il loro funzionamento richiedono meccanismi od addobbi facili ad infiammarsi.

ART. 102

I laboratori dei tappezzieri, falegnami od altri, i quali importino un accumulamento di materie combustibili od infiammabili che sia ritenuto pericoloso, quando abbiano sopra di essi piani abitati, dovranno essere coperti a volta reale od a struttura di laterizi su longarine, perchè questi non siano di lunghezza superiore ai metri 4,50.

Tale disposizione si applica altresì ai magazzini di mobili nei quali la merce sia ammassata in quantità tale da costituire pericolo d'incendio.

ART. 103

La Giunta Comunale potrà ordinare che i locali di cui agli articoli 111, 112, e 113, quando vi sia permanenza di operai od altre persone, siano provveduti di bocche da incendio da collocarsi e mantenersi a spese e cura dei proprietari.

ART. 103 BIS

Per quanto non contemplato nel presente Tit. 1° in materia di cautele preventive contro gli incendi, valgano le norme contenute nel D. Prefettizio 12 maggio 1949, n. 5158 avente per oggetto: - prevenzioni incendi - decreto che si inserisce come allegato a) al presente Regolamento insieme agli allegati relativi alle industrie, opifici, ecc. soggette alle visite ed ai controlli ed alle tariffe dei compensi dovuti per le visite stesse.

ART. 103 TER

Le disposizioni sancite nel precedente articolo si applicano anche nel caso di ampliamenti e modifiche degli opifici, industrie, ecc., già munite di licenza.

I distributori automatici di carburante sono sottoposti a nuova visita di controllo soltanto in caso di eventuali spostamenti o di riattivazione quando siano stati disattivi per danni la cui riparazione abbia richiesto l'esecuzione di particolari lavori, salvo le revisioni periodiche che dovrebbero essere stabilite dall'Autorità competente.

(N.B. - Del. Cons. 4.03.1959, n. 59 - G.P.A. 5.04.1950, al numero 11157/2A).

TITOLO VIII**FABBRICAZIONE, DEPOSITO, VENDITA E TRASPORTO DI LIQUORI
FACILMENTE INFIAMMABILI****ART. 104**

La fabbricazione, il deposito, la vendita ed il trasporto di liquidi facilmente infiammabili entro il territorio Comunale sono regolati dagli articoli seguenti.

ART. 105

I liquidi infiammabili più comunemente in uso si distinguono in tre categorie e cioè:

Cat. A) - Liquidi i cui vapori possono dar luogo a scoppi:

1° Essenze ed oli leggeri derivanti dal petrolio, dal catrame e simili aventi il punto di infiammabilità inferiore al 30° (benzina, ligroina, petroli greggi ecc.).

Essenze ed oli essenziali di resina (essenza di trementina ed acqua ragia, vernici all'essenza di trementina ecc.).

Etere soforico e liquidi che ne contengono in grande proporzione (collodio ecc.) solfuro di carbonio, acetone e simili.

2° Alcool ed alcoolici contenenti più del 60% in volume di alcool anidro.

Cat B) - Liquidi infiammabili:

1° Oli derivanti dal petrolio, dal catrame ecc. aventi il punto di infiammabilità fra 30° e 100° (petroli normali, nafte rettificate ecc.).

2° Alcolici contenenti in volume più del 30% e non oltre il 60% di alcool anidro.

Cat. C) - Liquidi combustibili:

1° Oli pesanti derivanti dal petrolio, dal catrame ecc. aventi il punto di infiammabilità di 100° e superiore (combustibili, liquidi, nafte e lubrificanti ecc.).

2° Oli grassi vegetali ed animali, glicerina, vernici grasse esenti di acqua di ragia, e simili liquidi che non svolgono vapori infiammabili al di sotto di 100°.

ART. 106

I depositi di liquidi compresi nella categoria A) sono da considerarsi **piccoli** se superiori a 5 e fino a 250 litri; **medi** fino a 25 metri cubi e **grandi** in misura superiore. Le quantità inferiori a 5 litri non si considerano come depositi.

ART. 107

Per i liquidi di categoria B) vi è **piccolo deposito** al di sopra di 50 litri, e fino ad un metro cubo; **medio deposito** da un metro cubo fino a 250 metri cubi; e **grande** quando trattasi di quantità maggiore a tali limiti di 250 metri cubi.

ART. 108

I depositi dei liquidi elencati nella categoria C) sono a considerarsi **grandi** se superiori a 1000 metri cubi; **medi** se superiori a 10 metri cubi, **piccoli** fino a 10 metri cubi.

ART. 109

Le officine per la fabbricazione, la distillazione ed in genere la lavorazione delle materie contemplate negli articoli precedenti, e così pure i magazzini per il deposito e la vendita sono considerati come stabilimenti pericolosi per la pubblica sicurezza; quindi chiunque intenda impiantarli entro il territorio comunale, dovrà domandare l'autorizzazione al Sindaco.

Per i depositi **grandi** e **medi** l'autorizzazione verrà subordinata all'applicazione, da convenirsi caso per caso, delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Reale per la regolamentazione dei depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentino pericolo di scoppio o di incendio, e pubblicate dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale della P.S. Ufficio Esplosivi) con Circolare 6 Agosto 1911, n. XIX, numero 206795.

ART. 110

Per i depositi piccoli verrà accordata la autorizzazione sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti.

ART. 111

I locali adibiti a depositi di categoria A) e B) saranno al piano terreno, con pareti, pavimenti e soffitti costruiti con materiali incombustibili; non dovranno avere comunicazione con altri magazzini di sostanze pericolose, nè con scale di abitazione, cantine e sotterranei; il livello del pavimento dovrà essere tale che in caso di incendio il liquido non possa trascorrere in altri locali od interrompere le vie di uscita delle abitazioni.

ART. 112

I locali di deposito saranno ben ventilati mediante aperture in alto ed in basso protetti da fitte reti metalliche; avranno la porta apribile verso l'esterno e le finestre pure munite di fitte reti metalliche. Nei medesimi non si può accendere fuoco e fumare, nè introdurre lumi a fiamma libera. Tutte le operazioni dovranno eseguirsi di giorno, a meno che non esista un impianto per illuminazione elettrica, o si faccia uso di lampade portatili di sicurezza.

Presso l'ingresso dei depositi dovrà conservarsi un mucchio di sabbia con badile o pala di metallo per poter soffocare all'evenienza un inizio di incendio.

ART. 113

Nei **piccoli** depositi in genere, i liquidi delle categorie A) e B) potranno conservarsi negli stessi recipienti ammessi per i trasporti secondo gli articoli 133 e 134 purchè rimangano completamente pieni e sigillati.

ART. 114

Nei locali di vendita, rimesse di automobili, piccoli opifici etc. ove occorra mettere i liquidi anzidetti in distribuzione, i recipienti a ciò destinati per la categoria A) (esclusi gli alcool e gli alcoolici), dovranno corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere costruiti con robusto lamierino zincato, stagnato ecc., a seconda della natura del liquido, congiunzioni a saldatura resistente ad elevata temperatura, e dove occorra, rafforzati con cerchiatura;
- b) essere muniti di valvola fusibile o di analoga disposizione che impedisca l'elevarsi della pressione all'interno, in caso d'incendio;
- c) avere le aperture munite di dispositivo a reticella od altro equivalente che impedisca la retroversione della fiamma;
- d) l'attingimento del liquido dovrà farsi per i recipienti fissi di capacità superiore a 10 litri, con pompa e con rubinetti a chiusura automatica od altra equivalente disposizione atta ad impedire il disperdimento del liquido; per i recipienti trasportabili di capacità fino a 10 litri anche con semplice beccuccio ad inclinazione del recipiente.

Saranno ammessi per la distribuzione anche i recipienti in uso per i trasporti, purchè ai tappi di chiusura dei medesimi, vengano temporaneamente sostituiti i dispositivi di cui alle lettere b), c) e d).

ART. 115

Per i liquidi della categoria B) (esclusi gli alcoolici) i recipienti per la distribuzione dovranno corrispondere alle prescrizioni di che alla lettera a) e b) di cui sopra e saranno inoltre per l'attingimento, muniti della disposizione indicata alla lettera d) od almeno di rubinetto con chiave asportabile; anche in questo caso saranno ammessi per la distribuzione quelli in uso pei trasporti, purchè ai tappi di chiusura vengano temporaneamente sostituiti i dispositivi corrispondenti alle condizioni anzidette.

ART. 116

Per gli alcool e gli alcoolici delle categorie A) e B), saranno pure ammessi i recipienti adottati per i trasporti, da usarsi però con le opportune cautele onde evitare qualsiasi sperdimento del liquido.

ART. 117

Nelle rivendite non si potranno distribuire al pubblico liquidi della categoria A) (esclusi gli alcool e gli alcoolici) che in recipienti metallici corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a) e c) oppure nei recipienti ammessi per i trasporti, purchè siano completamente pieni e sigillati.

I recipienti di vetro non saranno ammessi che fino alla capacità di un litro. Per gli altri liquidi della categoria A) e per quelli della B) la distribuzione dovrà essere fatta con recipienti che presentino condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle in uso per i trasporti.

ART. 118

I recipienti dei liquidi della categoria A) e B) dopo vuotatura, quando non siano destinati ad essere subito riempiti di nuovo, dovranno venire liberati dai vapori infiammabili eventualmente contenuti, e dalle tracce di liquido aderenti alle pareti mediante riempimento di acqua.

In nessun caso i piccoli recipienti dopo vuotatura potranno essere portati fuori dal recinto del deposito e abbandonati in località in cui possa avere accesso il pubblico.

ART. 119

Per i liquidi della categoria C) i piccoli depositi potranno essere stabiliti anche in locali sotterranei, così disposti che in caso di incendio il liquido infiammabile non possa trascorrere in altri locali, nè interrompere le vie d'uscita della attigue abitazioni.

Gli stessi recipienti ammessi per i trasporti potranno servire per la distribuzione nelle rivendite.

ART. 120

Nessun esercente può tenere nel proprio negozio un piccolo deposito di liquido delle categorie A) B) C) senza prima aver chiesta ed ottenuta la autorizzazione di cui all'articolo 121.

ART. 121

Nei comuni locali di rivendita potrà essere concesso di tenere fino ad un massimo di litri 12 complessivamente di liquidi di categoria A) in recipienti da due o tre litri che rispondano alle prescrizioni dell'art. 125 del presente regolamento e litri 20 per ciascuna delle due qualità di petrolio in uso nel comune commercio, in recipienti pure che rispondano alle condizioni dell'art. 126.

Quando nei locali di rivendita si adottino speciali recipienti inesplosibili a doppia parete di protezione, che ripari la parete a contatto col liquido, dal contatto delle fiamme, e le parti vitali dell'apparecchio quali il rubinetto e la valvola di sicurezza, da possibili danni per urti, si riterranno adempite le condizioni stabilite per il piccolo deposito dagli artt. 122 e 123 del presente regolamento.

ART. 122

Le materie infiammabili appartenenti alla categoria A), esclusi gli alcoolici, non potranno mai essere trasportate da un luogo all'altro del territorio Comunale, insieme a materie esplosive; non potranno inoltre essere trasportate di notte, cioè dopo l'accensione e prima

dello spegnimento dei fanali pubblici. Per il trasporto delle materie di categoria A) da un luogo ad un altro del territorio Comunale sono ammessi:

- a) recipienti di latta a pareti piane della capacità di litri 20 (stagnoni racchiusi in robusta cassa di legno in numero di due al massimo, peso lordo complessivo fino a Kg. 50 (cassa petroliera);
- b) recipienti a parete cilindrica in robusto lamierino zincato, stagnato ecc. a seconda della natura del liquido, con cerchiatura di rinforzo della capacità fino a litri 200: tappo metallico apribile soltanto a mezzo di chiave speciale, od assicurato con piombo a suggello;
- c) recipienti in forte lamiera di ferro ribadita, zincata, stagnata ecc. od anche verniciata, con tappo come sopra, del peso lordo massimo di kg. 650;
- d) recipienti di vetro o di grès, i quali però potranno avere capacità superiore ad un litro, solo per i liquidi di questa categoria che sono da considerarsi come prodotti chimici puri.

Il solfuro di carbonio, si potrà soltanto trasportare in recipienti di cui alle lettere b) e c) introducendo in ciascuno da uno a tre litri di acqua, a seconda della capacità.

In ogni caso i recipienti di qualsiasi natura debbono impedire sfuggita di vapori e di liquido, qualunque sia la posizione del recipiente; quelle che presentassero anche lievi trapelamenti dovranno escludersi dai trasporti.

ART. 123

I liquidi infiammabili della categoria B), e gli alcoolici della categoria A), dovranno trasportarsi con le stesse norme indicate per gli infiammabili della categoria A). Potranno però trasportarsi anche di notte, purchè i fanali di veicoli siano collocati in modo da escludere la possibilità di accensione del liquido eventualmente disperso dai recipienti.

Gli alcoolici potranno anche essere trasportati in botti di legno cerchiato di ferro, purchè non trasudanti ed ermeticamente chiuse.

ART. 124

I liquidi combustibili della categoria C), potranno trasportarsi in recipienti robusti ben chiusi e senza prescrizioni speciali.

ART. 125

Ciascun fusto o recipiente contenente materie infiammabili, deve portare scritto a grossi caratteri il nome della sostanza che in esso è raccolta e la parola **infiammabile**.

ART. 126

Chi soprintende al trasporto delle materie infiammabili deve provvedere che nessun fuoco libero sia portato in prossimità dei veicoli che le trasportano; le persone incaricate del carico e scarico dovranno astenersi dal fumare e da ogni altro atto che possa portare pericolo d'incendio.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI ANNONARIE****ART. 127**

I venditori di generi alimentari, oltre le indicazioni prescritte dalle disposizioni di legge, debbono tenere alla vista di tutti delle apposite tabelle indicanti i prezzi da loro fissati per la vendita.

Resta fermo ciò che è stabilito dal Regolamento di Igiene per gli esercizi di macelleria. E' vietata l'apertura di nuove macellerie, vendita di pesce ed in genere spacci di vettovaglie di qualsiasi specie, il trasferimento o la ulteriore permanenza di quelle esistenti, nella zona adiacente al mercato coperto di Via Armaroli, zona che comprende le seguenti località: Via Armaroli, Via Berardi, Via Buonaccorsi, Via Zara, Vicolo Marefoschi, Via Pescheria Vecchia, Vicolo Ferrari, Vicolo Ulissi, e Vicolo Ferri. (Del. n. 368 del 20.07.1934 - G.P.A. 4.03.1935, n. 3482).

ART. 128

I generi alimentari devono essere pesati, quando possibile, senza la carta destinata ad involgere. Se per la natura della merce, ciò non sia possibile, la carta od il sacchetto non devono superare i seguenti limiti di peso:

- a) per le carni in genere (pesci compresi) il 3% del peso della merce sino a 200 grammi, l'1% per le frazioni superiori;
- b) per lo zucchero il 7,50 fino a 100 grammi di merce e l'uno per le frazioni superiori;
- c) per le altre merci in genere, l'etto per i primi 100 grammi, indi l'uno per le frazioni superiori.

In ogni caso è vietato tenere ed usare nei negozi e posteggi di generi alimentari, carta o sacchetti di qualsiasi qualità o tipo che eccedono il peso di un grammo per ogni decimetro quadrato.

La carta in questione deve inoltre portare segni idonei ad identificare la ditta produttrice. (Del. Pod. 22.07.1939, n. 358 - G.P.A. 25.08.1939, al n. 18591/2^).

ART. 129

Il Sindaco provvederà, nei modi e forme che crederà migliori, a che siano compilate settimanalmente le mercuriali dei prezzi per la vendita all'ingrosso ed al minuto delle farine, del pane, della carne e degli altri generi di uso comune.

ART. 130

Il Sindaco potrà istituire il calmiera per quei generi di prima necessità per i quali, tenuto conto dei prezzi per la vendita all'ingrosso riconoscesse eccessivi quelli praticati per la vendita al minuto ai consumatori.

ART. 131

La determinazione dei prezzi massimi per le vendite al minuto sarà fatta dalla Giunta, sentito il parere di una o più Commissioni da nominarsi dalla Giunta stessa, e delle quali farà sempre parte qualche esercente del commercio colpito dal calmiera.

Queste Commissioni dovranno dare parere circa la distinzione delle varie qualità di generi e circa il modo di determinare i prezzi relativi per le vendite al minuto, in rapporto con quelli praticati per le vendite all'ingrosso, tenuto conto delle spese e delle perdite, nonchè dell'onesto guadagno da assegnarsi agli esercenti.

ART. 132

I prezzi così stabiliti potranno venire dalla Giunta modificati, sentite sempre le Commissioni, quando siano sensibilmente variate le condizioni in base alle quali furono determinati.

ART. 133

La Giunta potrà anche dettare le norme per distinguere le varie qualità dei generi sottoposti al calmiera, prescrivendo e regolando l'applicazione dei bolli, placche od altri contrassegni atti ad impedire le frodi ed a far conoscere facilmente agli acquirenti tali qualità.

ART. 134

La Giunta potrà istituire speciali Commissioni di vigilanza, all'oggetto di sorvegliare e curare l'osservanza del calmiera e di tutte le altre disposizioni emanate con leggi e decreti speciali, per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

TITOLO X

FACCHINI PUBBLICI

ART. 135

E' vietato esercitare il mestiere di facchino senza il permesso del Sindaco.

Chiunque voglia ottenere il permesso dovrà farne domanda e presentare i seguenti documenti:

- a) atto o certificato di nascita da cui risulti che il richiedente ha compiuto l'età di 18 anni;
- b) certificato d'iscrizione di cui all'art. 72 della Legge di P.S.;
- c) una fotografia del richiedente da applicarsi sul permesso.

Il permesso, consistente in un libretto nel quale saranno trascritte le norme contenute in questo titolo, è valido per un anno, e potrà essere di anno in anno rinnovato, qualora l'interessato ne faccia richiesta, presentando all'Ufficio di Polizia Municipale il permesso scaduto e il certificato di cui alla lettera b) del presente capoverso, debitamente rinnovato.

ART. 136

I facchini pubblici dovranno stazionare nelle località loro assegnate nel permesso.

Nell'esercizio del loro mestiere dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "facchino patentato" e col numero d'ordine corrispondente a quello di matricola scritto in smalto di color nero sulla piastra metallica del berretto.

Il numero d'ordine sarà riportato sopra una piastra metallica che essi dovranno costantemente tenere appesa alla giubba dal lato sinistro del petto, e che non potranno per nessun motivo cedere ad altri.

Il numero e la piastra dovranno essere perfettamente conformi al modello depositato all'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 137

E' vietato ai facchini di aggrapparsi alle vetture per seguire la corsa; sarà loro permesso soltanto di salire a cassetta, quando ne siano direttamente richiesti.

E' altresì ad essi vietato di offrire con insistenza l'opera propria di recare molestia con grida od altro, e di soffermarsi fuori dei luoghi loro assegnati.

ART. 138

Il Sindaco d'accordo con l'Autorità di P.S. sospenderà o revocherà il permesso a quei facchini che trasgrediranno alle disposizioni delle leggi o dei regolamenti, o tengano un contegno sconveniente verso chi ne richiede l'opera o verso gli agenti della Forza Pubblica.

ART. 139

I facchini ai quali è stato concesso il permesso di esercitare il loro mestiere in piazza della Stazione, dovranno collocarsi nel luogo loro assegnato e non potranno oltrepassare i cancelli della Stazione Ferroviaria per offrire il loro servizio ai viaggiatori.

ART. 140

Anche i facchini addetti al servizio interno nelle stazioni ferroviarie, sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento quando facciano servizio esterno.

ART. 141

Il compenso per le prestazioni d'opera dei facchini è determinato con tariffa da approvarsi dalla Giunta Comunale in conformità dell'art. 139 della Legge Comunale e Provinciale.

Il permesso sarà accompagnato da un libretto numerato nel quale saranno trascritte le norme contenute in questo titolo e la tariffa di cui sopra.

Il libretto dovrà essere presentato ad ogni richiesta degli avventori e degli agenti della Forza Pubblica.

TITOLO XI

VENDITORI A POSTO FISSO ED AMBULANTI

ART. 142

Nei giardini e passeggi pubblici, è vietato l'esercizio sul suolo pubblico del commercio ambulante ed a posto fisso di qualsiasi specie.

All'infuori di tale perimetro è in facoltà del Sindaco di permettere il commercio stesso sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente titolo.

ART. 143

Chiunque desideri ottenere il permesso di cui nel precedente articolo, dovrà farne domanda al Sindaco indicando i generi che intende ordinariamente commerciare.

La domanda stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto o certificato di nascita da cui risulti che il richiedente ha compiuto l'età di 18 anni;
- b) certificato d'iscrizione di cui all'art. 72 della Legge di Pubblica Sicurezza;
- c) una fotografia del richiedente da applicarsi sul permesso.

Il permesso non potrà essere concesso a coloro che abbiano altri cespiti d'entrata.

ART. 144

Il permesso, consistente in un libretto nel quale saranno trascritte le norme contenute in questo titolo, è valido fino al 31 dicembre successivo al giorno in cui viene rilasciato, ma potrà essere rinnovato di anno in anno, qualora l'interessato ne faccia richiesta, presentando all'Ufficio di Polizia Municipale il permesso scaduto ed il certificato di cui alla lettera b) del precedente articolo, debitamente rinnovato.

Il Sindaco ha facoltà di rinnovare i permessi o di modificarne le condizioni in ogni tempo e per qualsiasi motivo.

Essi saranno in specie revocati, quando il concessionario:

- a) abbia ceduto ad altri il permesso o il distintivo rilasciatogli dall'Autorità Comunale, o quando non usufruisca personalmente del permesso salvo che, in questo caso, l'assenza del concessionario derivi da motivi di salute constatati dall'Ufficio;
- b) tenga abitualmente un contegno che offenda la pubblica quiete o la decenza;
- c) sia ricorso in ripetute contravvenzioni, che per il numero e soprattutto per la loro entità, rendano necessario tale provvedimento;
- d) non osservi le condizioni alle quali fu subordinata la concessione del permesso.

Il permesso potrà pure essere revocato qualora si verificano le condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 142.

I venditori a posto fisso ed ambulanti dovranno sempre tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto degli oggetti del loro commercio, e dovranno costantemente tenere attaccato al barroccio una cesta per la raccolta dei residui stessi.

ART. 146

Ai venditori a posto fisso e ambulanti è vietato:

- a) di disturbare il vicinato od i viandanti con grida, con suoni o con altri rumori o con insistere in modo inurbano per lo smercio dei loro generi;
- b) di friggere generi alimentari sul suolo pubblico.

Per la vendita di frutta ed altri generi alimentari essi dovranno uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento d'Igiene.

ART. 147

I barroccini dei venditori a posto fisso ed ambulanti, non potranno eccedere nella loro misura, piano e stanghe comprese, i metri 1,80 di lunghezza e i cent. 80 in larghezza.

E' vietato aumentare oltre tali limiti il piano dei barroccini con tavole od altro, ed occupare per qualsiasi ragione con merci ed altri oggetti il suolo e l'area pubblica al di fuori e sotto il piano di detti veicoli.

ART. 148

Sui veicoli, ceste fondini ecc., dei venditori ambulanti dovrà sempre tenersi visibile una piastra portante impresso il numero progressivo assegnato dall'Autorità Comunale.

Tale piastra sarà consegnata dall'Ufficio di Polizia Urbana dietro rimborso della relativa spesa, e non potrà essere rinnovata se non in caso di smarrimento.

ART. 149

I venditori ambulanti non potranno fermarsi sul suolo pubblico, oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti.

ART. 150

Le ceste, i panieri, i fondini dei venditori ambulanti devono essere portati esclusivamente dal concessionario e non possono avere una misura eccedente i centimetri 80 in lunghezza e 50 in larghezza.

TITOLO XII

SPAZZINI PRIVATI

ART. 151

Chiunque voglia esercitare l'industria di raccogliere e trasportare le immondezze e spazzature dalle case dei privati, dovrà preventivamente ottenere dal Sindaco la relativa licenza.

La licenza è personale e non può essere ceduta ad altri.

La licenza sarà accompagnata da un libretto numerato nel quale saranno trascritte le norme contenute in questo titolo.

La licenza dovrà essere presentata ad ogni richiesta, tanto degli avventori, che degli agenti della Forza Pubblica.

ART. 152

Gli spazzini privati dovranno, durante il servizio, vestire decentemente e calzare scarpe.

Sul berretto o sulla giubba, dovranno portare il numero progressivo loro assegnato dal Comune.

ART. 153

I sacchi e gli altri recipienti di raccolta dovranno essere costruiti secondo il tipo che sarà prescritto dal Sindaco.

Sul carretto, che dovrà corrispondere alle prescrizioni del Regolamento d'Igiene, dovrà sempre tenersi visibile una cartella portante il numero progressivo eguale a quello della licenza assegnata allo spazzino che conduce il carretto e la iscrizione "Spazzaturaio privato".

ART. 154

I carretti non porteranno esternamente oggetti di sorta, all'infuori degli attrezzi e dei recipienti strettamente necessari al servizio.

Tutto il materiale sarà sottoposto a visite periodiche da parte dello Ufficio Comunale.

Il carretto potrà essere fermato presso la porta delle case dalle quali si raccolgono le immondezze, ma soltanto per il tempo strettamente necessario.

ART. 155

La circolazione dei carri, carretti ed altri mezzi di trasporto delle spazzature private, entro la Città, potrà farsi soltanto dalle ore 24 alle 10 dal 1° maggio al 30 settembre e dalle ore 24 alle 12 negli altri mesi.

La circolazione stessa sarà permessa dalle ore 24 alle 14 nelle località non comprese nella zona sopraindicata.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI
VETTURINI - AUTOMOBILISTI

ART. 156

I funzionari e gli agenti del Comune per assicurare l'osservanza del presente Regolamento, hanno libero accesso nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei magazzini, nelle officine, negli stabilimenti ecc. ed in genere nei locali pubblici e sottoposti alla vigilanza della Autorità Comunale.

Quando debbano introdursi nei cortili interni od in qualunque altro luogo chiuso, dovranno essere muniti di un ordine scritto dal Sindaco, che sarà loro obbligo di presentare ai proprietari o conduttori od inquilini del locale.

Si uniformeranno inoltre al disposto dell'art. 234 del Codice Procedura Penale.

ART. 157

Senza pregiudizio di quanto prescrivono le leggi ed i regolamenti generali e speciali, chiunque intenda aprire botteghe, negozi, magazzini, spacci, fabbriche ecc., destinati alla fabbricazione o rivendita di qualunque merce ed all'esercizio di qualsivoglia commercio od industria dovrà darne formale partecipazione al Sindaco.

Uguale partecipazione si dovrà dare nel caso di cambiamento di località, o di cessazione della rivendita o esercizio.

Gli esercizi dei generi alimentari non potranno essere aperti senza aver prima ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

L'autorizzazione è personale e la relativa partecipazione deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'interno del negozio.

All' esercente che incorrerà in violazioni a disposizioni annonarie, potrà essere applicata la sospensione della licenza ed in caso della recidiva, la revoca della medesima.

ART. 158

Tutte le concessioni, le licenze, le patenti, i permessi, ecc., dati dall' Autorità Comunale, in ordine al presente Regolamento, sono personali e s' intendono sempre concessi senza pregiudizio dei diritti dei terzi e devono trovarsi sempre ostensibili ad ogni richiesta dei Vigili Urbani, nel luogo o nell' atto in cui la concessione viene esercitata.

L' Autorità Comunale che ha fatto le concessioni, potrà sospenderle o revocarle definitivamente, per motivi di pubblico interesse.

Tutte le spese relative alle concessioni sono a carico dei concessionari.

I facchini ed i venditori ambulanti, all' atto del ritiro del permesso, dovranno inoltre effettuare il pagamento di £. 5 a titolo di rimborso della spesa del libretto patente.

ART. 159

Ferme sempre le altre disposizioni speciali, qualunque concessione fatta dall' Autorità Comunale decade di diritto quando si verifichi uno dei casi seguenti:

- a) se il concessionario non osservi le condizioni alle quali fu subordinata la concessione;
- b) se il concessionario non abbia esercitata la concessione nel termine indicato nel permesso, ovvero, se in mancanza di termine, non l' abbia esercitata almeno entro i quindici giorni dalla data della concessione salvo speciali disposizioni al riguardo;
- c) se dopo aver cominciato l' esercizio della concessione, l' abbia sospeso per qualsiasi causa, per un periodo di giorni trenta, se la concessione aveva durata di un anno o più; di giorni dieci, se aveva la durata inferiore ad un anno, ma superiore a trenta giorni; di giorni tre negli altri casi salvo sempre speciali disposizioni.

ART. 160

Oltre gli obblighi speciali che siano stabiliti dagli atti di concessione, i concessionari avranno sempre l' obbligo, quando per qualsiasi motivo ne avvenga la cessazione, di restituire nel pristino stato le cose di proprietà del Comune o di terzi che abbiano subito alterazioni per effetto della concessione stessa.

In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l' Autorità Comunale a spese dell' interessato.

ART. 161

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento incorreranno nelle sanzioni della Legge Comunale e Provinciale e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni, nonchè alla restituzione in pristino in dipendenza del fatto contravvenzionale.

ART. 162

In applicazione dell'art. 2 del R.D. L. 23.05.1924 n. 867 la Giunta Comunale emetterà nei stessi termini di cui al successivo art. 164 un'Ordinanza in cui saranno stabilite le contravvenzioni che potranno essere conciliate mediante pagamento di una somma fissa all'agente scopritore e l'ammontare della somma da pagarsi.

Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento non contemplate nel precedente capoverso saranno passibili di una multa variabile da £. 25 alle £. 100. Per la pubblicazione, procedura, e conciliazione amministrativa, si applicheranno le disposizioni della legge comunale e provinciale, modificata dal succitato R.D. L. 23 maggio 1924 n. 867.

ART. 163

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni di leggi regolamenti generali ed in special modo al R. D. 31 dicembre 1923 n. 3043.

**TITOLO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE****ART. 164**

Tutti coloro che fanno uso di macchine senza averne avuto speciale licenza dal Sindaco, debbono richiedere la licenza entro due mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

ART. 163

Tutte le insegne di negozi, mostre, cartelli, tende, iscrizioni, che non siano in armonia con le disposizioni del presente Regolamento, quand'anche esista ulteriore autorizzazione, dovranno essere rimosse a cura dei proprietari o conduttori, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, senza necessità di particolare intimazione.

I venditori a posto fisso, o ambulanti, che, alla data di attuazione del presente Regolamento, avranno ottenuto il permesso di esercitare il loro commercio nel perimetro della Città, potranno, in deroga al disposto dell'art. 142 continuare l'esercizio del loro commercio entro tale perimetro, ferma restando nell'Autorità Comunale la facoltà di revocare i permessi medesimi a norma dell'art. 144.

Nel caso di morte del concessionario, alla vedova od agli orfani potrà essere conservato il permesso per non oltre un anno.

Di mano in mano che i permessi di cui al presente articolo, vengono a cessare per revoca, per decadenza, per morte o per rinuncia del concessionario, non saranno ulteriormente rinnovati.

ART. 165

Il presente Regolamento andrà in vigore nel trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione, e con esso s'intendono abrogate tutte le disposizioni dei Regolamenti precedenti, che riguardino le stesse materie in questo contemplate, od abbiano disposizioni incompatibili con le presenti.

NORME

PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

Chiunque intenda occupare in qualunque modo e per qualsiasi tempo e scopo gli spazi ed aree pubbliche e soggette a servitù pubblica di demanio Comunale, entro il perimetro dell'abitato (anche con tavoli, sedie, baracche, legni, carretti, canestri, cesti, bigoncie, casse, merci, stoviglie, derrate, etc.) ed in qualunque altro modo, anche non depositando in terra gli oggetti posti in vendita, come pure con vasi da fiori all'esterno degli esercizi, dei negozi, magazzini ecc., con tende al di fuori delle botteghe, dei balconi, delle terrazze o sotto i portici è tenuto al pagamento delle tasse e diritti di cui ai seguenti articoli, salvo beninteso le limitazioni dettate dal presente Regolamento di Polizia Municipale.

Nessuna tassa sarà dovuta per le occupazioni imposte dal regolamento edilizio.

ART. 1 BIS

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico per l'impianto delle colonnine fisse per la distribuzione automatica della benzina, oltre alle norme di carattere generale contenute negli articoli susseguenti, sono vincolate alle seguenti norme o condizioni speciali:

- a) La concessione ha carattere temporaneo e può essere revocata in qualsiasi momento per disposizione del Comune mediante semplice preavviso di giorni 30, senza che tale revoca possa dar diritto al concessionario a compensi di sorta e per qualsiasi titolo;
- b) La concessione si intende fatta senza pregiudizio dei diritti dei terzi e l'Amm.ne comunale resta sempre libera di fare a chichessia altre analoghe concessioni senza limitazioni di sorta;
- c) E' in obbligo del concessionario di uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari presenti e future in materia di depositi di liquidi infiammabili, cui la concessione si intende subordinata;
- d) I lavori riguardanti la rottura ed il rifacimento del selciato stradale saranno eseguiti dal Comune a tutte spese del concessionario ed il punto preciso in cui dovrà essere collocata la colonnina, sarà fissato dall'Ufficio Tecnico comunale. (N.B. delib. pod. 24-8-928, 575 - G.P.A. 10-10-1928, al n. 17244/2°).

ART. 2

Sono esenti dall'obbligo del pagamento dei diritti tutti coloro che approfittano della occupazione per la vendita del foraggio destinato alla alimentazione del bestiame, per i mercati e fiere di bestiame di ogni genere, e per lo scarico e carico momentaneo di qualsiasi prodotto dai carri o da qualunque altro mezzo di trasporto.

ART. 3

Le richieste per tutti i posteggi, da rivolgersi in iscritto dagli interessati all'Autorità Comunale, dovranno indicare, ad eccezione di quelle che riguardano concessioni per un sol giorno, le quali potranno essere rivolte verbalmente all'agente incaricato:

1. lo scopo per il quale si chiede la concessione del posteggio;
2. l'ubicazione dell'area e dello spazio ove s'intende ottenere il posteggio, di collocare le tende, ecc.;
3. la superficie in metri quadrati dell'area e dello spazio da occuparsi, e la superficie della proiezione delle tende sul suolo pubblico;
4. la durata della concessione.

ART. 4

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico e dell'area pubblica, anche se non espresso nella licenza, sono per loro natura del tutto precarie, revocabili sempre a piacimento dell'Autorità Municipale, e subordinate alla larghezza delle vie ed a ragioni di convenienza e di opportunità, da valutarsi dalla Giunta Comunale.

ART. 5

Le licenze si rilasciano dall'Ufficio di Polizia Urbana dopo che i concessionari avranno esibito la prova di aver pagata la relativa tassa.

Nelle licenze sarà indicato:

1. lo scopo e la durata della concessione;
2. la misura dell'area dello spazio concesso;
3. le condizioni alle quali la licenza è subordinata.

Le concessioni sono personali, sono vietate le subconcessioni.

ART. 6

Per gli effetti delle tasse previste nelle presenti norme, le diverse località in cui i posteggi sono concessi, si dividono in tre classi a seconda della importanza delle diverse località.

Sono assegnate:

Alla prima classe:

La piazza della Libertà e i suoi portici - il corso della Repubblica Italiana compreso il piazzale avanti S. Filippo - la piazza Vittorio Veneto e i suoi portici - la via XX Settembre - la piazza delle erbe - la piazza De Vico e i suoi portici - la Via Ricci - la Piazza Oberdan - la via XXX aprile - il Corso Matteotti.

Alla II classe:

Le piagge 1, 2 e 3 della Torre - via Don Minzoni - il portico del Foro Annonario - via e piazza Garibaldi - via S.ta Maria della Porta - piazza Mazzini - le strade esterne - la via Cairoli - le piazze Sauro e Battisti - la via Cavour - la via Crescimbeni e la via Tommaso Lauri.

Alla III classe:

Tutte le altre vie, piazze e spazi pubblici o soggetti a servitù pubblica.

ART. 7

In relazione alle classi di cui al precedente articolo 6, dovranno pagarsi le tasse seguenti:

Per occupazione del suolo pubblico e soggetto a servitù pubblica

Classe I

per le località comprese in questa classe

per ogni metro quadrato o frazione

Sotto i portici:

1. per un giorno	£. 1, __
2. per un mese	£. 12, __
3. per un trimestre	£. 30, __
4. per un semestre	£. 50, __
5. per un anno	£. 80, __

A cielo scoperto:

1. per un giorno	£. 0,40
2. per un mese	£. 10, __
3. per un trimestre	£. 20, __
4. per un semestre	£. 36, __
5. per un anno	£. 60, __

Classe II

1. per un giorno	£. 0,25
2. per un mese	£. 6, __
3. per un trimestre	£. 12, __
4. per un semestre	£. 20, __
5. per un anno	£. 36, __

Classe III

1. per un giorno	£. 0,15
2. per un mese	£. 4, __
3. per un trimestre	£. 8, __
4. per un semestre	£. 14, __
5. per un anno	£. 24, __

ART. 8

I venditori ambulanti con recipienti portatili o carretti (a mano o trainati da animali) sottostarranno alla tassa di cui alla 1^a classe.

ART. 9

Tutti coloro che occuperanno spazi pubblici con baracche, giostre, circoli equestri e ginnastici, casotti da bersaglio, ecc. dovranno eseguire preventivamente un deposito in garanzia del pagamento della tassa e pel risarcimento di eventuali danni. Tale deposito, che varierà dal £. 50 a £. 1000 in proporzione dell'area da occuparsi, rimarrà indipendente dalla tassa posteggi che dovrà essere pagata giornalmente.

ART. 10

Per le strade in corso di sistemazione e per quelle che saranno da aprirsi in esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della Città, la Giunta determinerà la classe alla quale dovranno essere ascritte.

Lo spazio occupato da tavoli, tavolini e sedie si computa considerando come occupata anche l'area intermedia fra i tavoli e quella occorrente per l'uso delle sedie, e valutando quindi la superficie rettangolare circoscritta nei punti esterni della effettiva occupazione.

In tempo di pioggia non è permesso tenere esposti tavoli, tavolini, sedie e simili.

Per i chioschi, i casotti o per altri manufatti, in diversa maniera coperti, le tasse di posteggio vengono raddoppiate.

La misurazione del posteggio per le vetrine sporgenti sarà fatta sulla superficie realmente occupata dalla base delle vetrine stesse, e per quelle che sono sospese, sulla superficie corrispondente alla proiezione.

La tassa sulle vetrine sarà inoltre commisurata sulla somma della superficie occupata dall'insieme delle vetrine di ciascun negozio.

Di notte, il suolo occupato dai posteggi dovrà essere sgombro e libero in tutta la sua estensione, salvo speciale concessione del Municipio.

In questo caso il posto occupato dovrà essere illuminato, per tutta la notte a cura del concessionario.

ART. 11

Chiunque voglia apporre tende al di fuori del proprio negozio od esercizio, dovrà farne domanda all'Autorità Municipale, e pagare annualmente la tassa stabilita dalla seguente tariffa salvo ben s'intende le limitazioni portate dal presente regolamento di Polizia Municipale:

- a) nelle località classificate di 1^a classe al mq. o frazione L. 12.
- b) nelle località classificate di 2^a classe al mq. o frazione L. 8.
- c) nelle località classificate di 3^a classe al mq. o frazione L. 5.

La tassa sulle tende sarà applicata sulla superficie di suolo pubblico corrispondente alla proiezione della tenda.

Le tende sporgenti devono essere all'altezza di almeno metri 2 cent. 20 dal suolo. La sporgenza di esse sarà di volta in volta stabilita secondo le particolari circostanze di località e secondo le esigenze di viabilità.

La larghezza delle tende non potrà eccedere nè essere minore della larghezza dei marciapiedi, ove questi esistono.

Le tende non potranno essere sostenute da aste verticali piantate nel selciato delle vie e dei marciapiedi.

Non potranno aggiungersi alle tende le così dette tendine, balze o guarnizioni che possano diminuire l'altezza.

L'apposizione di tende all'imbocco e negli archi dei portici, e l'applicazione dei tele scendenti fino al suolo saranno oggetto di speciale autorizzazione da darsi, secondo i casi, dal Sindaco. Per tali tende sarà dovuta una tassa fissa di lire venti per ogni tenda.

Per dipingere o in altro modo applicare iscrizioni nelle tende occorre l'approvazione del Municipio.

Le tende dovranno essere costantemente tenute pulite e in istato decente.

E' vietato tenerle spiegate di notte, quando i negozi sono chiusi e in tempo di pioggia.

ART. 12

La licenza di posteggio non esonera i concessionari dall'obbligo di rispettare il suolo, la cui manomissione non può avvenire che per effetto di speciale permesso ottenuto con le modalità, le garanzie ed i contributi stabiliti in altri Regolamenti Municipali o in speciali provvedimenti.

ART. 13

Il trasferimento di un posteggio da uno spazio ad un altro della medesima dimensione e classe, quando è imposto da forza maggiore od ordinato dall'Autorità, non obbliga il concessionario al pagamento di un nuovo contributo.

ART. 14

La concessione d'ingrandimento di un posteggio già esistente dà il diritto al Comune di procedere alla revisione della tassa ed alla esazione della differenza.

ART. 15

Il periodo di occupazione del posteggio decorre al giorno successivo a quello in cui venne rilasciata la relativa licenza.

ART. 16

Le licenze, non disdette almeno otto giorni prima della scadenza, s'intenderanno prorogate per un periodo non inferiore a quello per il quale furono rilasciate.

ART. 17

Nessun pagamento sarà riconosciuto per valido se non sarà comprovato da regolare ricevuta rilasciata nell'apposito modulo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 18

In caso di revoca della licenza si farà luogo alla restituzione di una quota proporzionale della tassa pagata.

ART. 19

Si decade dalla licenza senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi o compensi di sorta:

1. per eseguita occupazione di spazio diverso o maggiore di quello notato nella licenza;
2. per recidiva nella contravvenzione incorsa dal concessionario o da suoi dipendenti;
3. per non tenere pulito e in modo conveniente il posteggio;
4. per rifiuto di esibire la licenza agli agenti Municipali e della Forza Pubblica;
5. per mancato pagamento della tassa e dei diritti dovuti e per tutto ciò che è vietato dal presente Regolamento.

ART. 20

La decadenza non esonera il concessionario dal pagamento della tassa per il tempo della non effettuata occupazione del posteggio.

ART. 21

Le presenti tariffe andranno in vigore col 1° aprile 1926.

ART. 22

Le presenti norme abrogano tutti i regolamenti, norme e disposizioni precedentemente emanate.

NORME

PER L'ESERCIZIO DELLA PRIVATIVA DI AFFITTARE BANCHI PUBBLICI IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI

ART. 1

E' riservata al Comune la privativa di fornire i banchi (tavole e cavalletti) nei giorni di fiera e mercato, ed è quindi vietato ad altri di far concorrenza al Comune stesso, restando però a chiunque libero di usare in pubblico banchi propri.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale fornirà, a semplice richiesta, il materiale di tavole, cavalletti, panchi e tripodi, mediante pagamento della tassa indicata nella seguente tariffa.

ART. 3

Il pagamento della tassa da parte di coloro che giornalmente usufruiranno del detto materiale, verrà fatto anticipatamente in mano degli speciali incarichi, a ciò autorizzati, contro rilascio di analogo scontrino.

ART. 4

All'infuori che per pubblici mercati o fiere, è assolutamente vietato per qualunque altro titolo o causa di cedere in uso tavole cavalletti; anche a pagamento.

TARIFFA

- 1) per ogni panca non maggiore di tre tavole di m. 4 di lunghezza e di tre cavalletti L. 1,20.
- 2) per ogni panca non maggiore di tre tavole di m. 2 di lunghezza e di due cavalletti L. 0,75.
- 3) per ogni tavola in più, L. 0,25.
- 4) per ogni cavalletto, panchetto isolato, tripode da erbaggi L. 0,25.

Macerata, 1 Febbraio 1926

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ROVERSI

IL SEGRETARIO GENERALE
C. Somma

SOMMARIO

TITOLO I	0
Occupazione di suolo ed area pubblica	1
Art. 1	1
Art. 2	1
Art. 3	1
Art. 4	2
Art. 5	2
Art. 6	2
Art. 7	3
Art. 8	3
Art. 9	3
Art. 10	4
Titolo II	4
Circolazione sul suolo pubblico	4
Capo I	4
VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA	4
Art. 11	4
Art. 12	4
Art. 13	5
Art. 14	5
Capo II	5
Veicoli a trazione non meccanica	5
Art. 15	5
Art. 16	6
Art. 17	6
Art. 18	6
Art. 19	6
Art. 20	7
Art. 21	7
Art. 22	7
Capo III	7
Disposizioni generali e diverse	7
Art. 23	7
Art. 24	7
Art. 25	8

Art. 26	8
Art. 27	8
Art. 28	8
Art. 29	8
Art. 30	9
Art. 31	9
Art. 32	9
Art. 33	9
Art. 34	10
Art. 35	10
Art. 36	10
Art. 37	10
Art. 38	11
Art. 39	11
Art. 40	11
Art. 41	12
Titolo III	12
<i>Uso e conservazione di cose pubbliche e private</i>	12
Art. 43	12
Art. 44	12
Art. 45	12
Art. 46	12
Titolo IV	13
<i>Decoro pubblico, quiete, sicurezza ed incolumità pubblica</i>	13
Art. 47	13
Art. 48	13
Art. 49	14
Art. 50	14
Art. 51	14
Art. 52	14
Art. 53	15
Art. 54	15
Art. 55	15
Art. 56	15
Art. 57	16
Art. 58	16
Art. 59	16

Art. 60	16
Art. 61	16
Art. 62	16
Art. 64	17
Art. 65	17
Art. 65	17
Art. 66	17
Art. 67	17
Art. 68	17
Art. 69	18
Art. 70	18
Art. 71	18
Art. 72	18
Art. 73	19
Art. 74	19
Art. 75	19
Art. 76	19
Art. 77	19
Art. 78	19
Art. 79	19
Art. 80	20
Art. 81	20
Art. 82	20
Art. 83	20
Art. 84	20
Art. 85	21
Art. 86	21
Art. 87	21
Art. 88	22
Art. 89	22
Titolo V	22
<i>Giardini e passeggi pubblici</i>	22
Art. 90	22
Art. 91	22
Art. 92	23
Art. 93	23
Titolo IV	23

<i>Teatri e spettacoli pubblici</i>	23
Art. 94	23
Art. 95	23
Art. 96	23
Art. 97	23
<i>Titolo VII</i>	24
<i>Cautele preventive contro gli incendi</i>	24
Art. 98	24
Art. 99	24
Art. 100	24
Art. 101	25
Art. 102	25
Art. 103	25
Art. 103 bis	26
Art. 103 ter	26
<i>Titolo VIII</i>	26
<i>Fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di liquori facilmente infiammabili</i>	26
Art. 104	26
Art. 105	26
Art. 106	27
Art. 107	27
Art. 108	27
Art. 109	27
Art. 110	28
Art. 111	28
Art. 112	28
Art. 113	28
Art. 114	28
Art. 115	29
Art. 116	29
Art. 117	29
Art. 118	30
Art. 119	30
Art. 120	30
Art. 121	30
Art. 122	30
Art. 123	31

Art. 124	31
Art. 125	31
Art. 126	32
<i>Titolo IX</i>	32
<i>Disposizioni annonarie</i>	32
Art. 127	32
Art. 128	32
Art. 129	33
Art. 130	33
Art. 131	33
Art. 132	33
Art. 133	33
Art. 134	33
<i>Titolo X</i>	34
<i>Facchini pubblici</i>	34
Art. 135	34
Art. 136	34
Art. 137	34
Art. 138	35
Art. 139	35
Art. 140	35
Art. 141	35
<i>Titolo XI</i>	35
<i>Venditori a posto fisso ed ambulanti</i>	35
Art. 142	35
Art. 143	36
Art. 144	36
Art. 146	37
Art. 147	37
Art. 148	37
Art. 149	37
Art. 150	37
<i>Titolo XII</i>	38
<i>Spazzini privati</i>	38
Art. 151	38
Art. 152	38
Art. 153	38

Art. 154	38
Art. 155	39
<i>Titolo XIII</i>	39
<i>Disposizioni generali</i>	39
<i>Vetturini - Automobilisti</i>	39
Art. 156	39
Art. 157	39
Art. 158	40
Art. 159	40
Art. 160	40
Art. 161	41
Art. 162	41
Art. 163	41
<i>Titolo XIV</i>	41
<i>Disposizioni transitorie</i>	41
Art. 164	41
Art. 163	41
Art. 165	42
<i>Norme</i>	42
<i>per la occupazione di spazi ed aree pubbliche</i>	42
Art. 1	42
Art. 1 bis	42
Art. 2	43
Art. 3	43
Art. 4	43
Art. 5	44
Art. 6	44
Art. 7	44
Art. 8	45
Art. 9	45
Art. 10	46
Art. 11	46
Art. 12	47
Art. 13	47
Art. 14	47
Art. 15	47
Art. 16	47

Art. 17	48
Art. 18	48
Art. 19	48
Art. 20	48
Art. 21	48
Art. 22	48
NORME	49
<i>per l'esercizio della privativa di affittare</i>	49
<i>banchi pubblici in occasione di fiere e mercati</i>	49
Art. 1	49
Art. 2	49
Art. 3	49
Art. 4	49